



A tutte le aziende sottoposte al
Contratto Collettivo di Lavoro dei Giardinieri
per il Cantone Ticino

Registrazione orario di lavoro

Egregi Signori,

nell'ambito dei controlli svolti per la verifica del rispetto del contratto collettivo di lavoro, vengono controllate anche le disposizioni riguardanti gli adempimenti relativi alla registrazione all'orario lavorativo nonché dei giorni festivi e di vacanza.

È quindi obbligatorio un puntuale rilevamento del tempo di lavoro, in conformità a quanto indicato dalla Legge Federale sul Lavoro all'art. 46 e relativa Ordinanza LL all'art. 73.

Nello specifico l'art. 46 LL dispone che i datori di lavoro tengano a disposizione delle autorità d'esecuzione e vigilanza gli elenchi e gli altri atti da cui risultano le indicazioni necessarie all'esecuzione della legge e relative ordinanze.

Da questi dati si devono poter evincere, in particolare, la durata giornaliera e settimanale del lavoro effettivamente svolto e il periodo e la durata delle pause di almeno mezz'ora (art. 73 OLL 1).

Vi ricordiamo che l'art. 11.3 del CCL prevede che la pausa pranzo abbia la durata di almeno un'ora.

È importante quindi sottolineare che dal 1° gennaio 2016 vige l'obbligo di rilevamento del tempo di lavoro da parte dei datori di lavoro e che per ogni collaboratore deve essere possibile ricostruire quando ha lavorato, quando ha preso delle pause e quando ha terminato il lavoro.

Il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare tali registrazioni per un periodo di 5 anni (art. 73 cpv. 2 OLL 1).

Per quanto riguarda la modalità di registrazione del tempo di lavoro viene data ampia libertà all'azienda, ovvero l'utilizzo di un sistema che la stessa ritiene più opportuno per la propria organizzazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, salutiamo cordialmente.

Petra Capelli, Segretario Amministrativo

Lamone, giugno 2020